

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO

..... 3 GIU. 2024

AL N ..... 711 IL FUNZIONARIO DELEGATO



“Allegato A”

## STATUTO

### ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **“PAINT HORSE CLUB ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**, in breve **“PAINT HORSE CLUB A.S.D.”**, oppure in acronimo **“PHCI A.S.D.”** (d’ora in poi “Associazione”).

2. La Associazione attualmente è priva di personalità giuridica; si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 39/2021.

3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D..

4. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua durata è illimitata.

5. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

### ART. 2 – SEDE

1. L’Associazione ha sede in Pesian di Prato (UD), Via Mazzini n. 9. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

### **ART. 3 – SCOPI E FINALITA'**

1. L'associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di associato, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

2. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D. Lgs 36/2021:

a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline degli Sport Equestri e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali

strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Nel perseguire dette finalità l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
- b) nel particolare, promuovere l'allevamento e la selezione del cavallo Paint per conformazione morfologica ed abilità, secondo il "Rule Book" pubblicato annualmente dall'American Paint Horse Association;
- c) organizzare, preparare e promuovere attività sportive dilettantistiche, competitive e non, sia amatoriali sia dilettantistiche, incoraggiando e promuovendo la sportività degli Associati e la conoscenza del cavallo in generale;
- d) svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva degli Sport Equestri e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;
- f) organizzare gare, concorsi, tornei, trofei, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport equestri;
- g) formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- h) organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, campus estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- i) consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono

avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature eventualmente gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;

- j) organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni di A.S.I., come eventualmente della Federazione Italiana Sport Equestri, della Disciplina Sportiva Associata di riferimento e/o di altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risultasse affiliata.

L'Associazione, nella pratica delle discipline equestri così come opera a favore dei cavalieri, si adopera per valorizzare, tutelare e regolamentare l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti di A.S.I., come eventualmente di F.I.S.E e/o delle D.S.A. e E.P.S. di riferimento.

3. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali e nei limiti ivi indicati, quali:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate

all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati;
- acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre, e/o cavalli.

La Associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

5. L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

#### **ART. 4 – AFFILIAZIONE/AGGREGAZIONE**

1. L'Associazione implementerà ogni adempimento prodromo a richiedere la affiliazione ad A.S.I., come eventualmente a F.I.S.E e/o alla D.S.A. e/o E.P.S. di riferimento.

Con la affiliazione, la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie di A.S.I., come eventualmente di F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e/o di D.S.A. di riferimento e/o di E.P.S. di riferimento; si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o di A.S.I. (o F.S.N./D.S.A./E.P.S. con cui potrebbe attivare rapporto di affiliazione); e in generale di

tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti di A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati) nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti di A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati).

3.

## **ARTICOLO 5 - APPLICAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DI SAFEGUARDING**

1. L'ASD adotta e implementa modelli organizzativi e procedure di safeguarding conformi alle normative vigenti e alle linee guida emanate dal CONI e da A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati), incluse ma non limitate a:

- La formazione continua del personale e dei volontari in materia di safeguarding;
- La nomina di un Responsabile del Safeguarding, incaricato di monitorare e garantire il rispetto delle politiche di protezione;
- L'adozione di un Codice di Condotta per tutti i membri dell'ASD;

2. Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'adozione, revisione e aggiornamento periodico dei modelli organizzativi del safeguarding, assicurando che essi siano adeguati e rispondenti alle esigenze dell'ASD. Il Consiglio Direttivo deve inoltre garantire che tutte le attività dell'ASD siano condotte in conformità con tali modelli.

3. L'ASD si impegna a fornire formazione e sensibilizzazione continua a tutti i membri, inclusi dirigenti, allenatori, volontari e atleti, in materia di safeguarding. La formazione deve comprendere, tra l'altro, il riconoscimento e la gestione dei rischi, le procedure di segnalazione e la promozione di un ambiente sicuro e inclusivo.

4. L'ASD stabilisce procedure chiare e accessibili per la segnalazione e la gestione di incidenti o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e il benessere dei membri. Tali procedure devono garantire la riservatezza e la protezione dei segnalanti e delle persone coinvolte.

5. Il Consiglio Direttivo deve istituire un sistema di monitoraggio e valutazione periodica delle

politiche e delle pratiche di safeguarding, al fine di assicurare la loro efficacia e il continuo miglioramento.

6. In caso di violazione delle politiche di safeguarding, l'ASD adotterà provvedimenti disciplinari appropriati, che possono includere ammonimenti, sospensioni o espulsioni dai ruoli e dalle attività dell'ASD, in conformità con il regolamento interno e le normative vigenti.

## **ART. 6 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

1. La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi associativi (corrispettivi specifici) di cui infra art. 6, c.2.;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
- h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport Equestri e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e

saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.

5. Il patrimonio sociale è costituito::

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;;
- b) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà della Associazione;
- d) dalle donazioni, lasciti e successioni.

#### **ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO**

1. Gli Associati sono obbligati al versamento della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L'entità della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.

3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.

4. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

#### **ART. 8 – ASSOCIATI**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso,



nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale della Associazione, dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte, anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

2. Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l'aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli, si impegna inoltre ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora la richiesta dell'aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea degli Associati, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non è rivalutabile né restituibile agli associati. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.

7. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenni è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale.

Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

8. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, salva la possibilità concessa all'Associato di manifestare espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o salvo che non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.

9. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov'è registrato l'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all'Associazione stessa; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

10. Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli Associati hanno:

- il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
- il diritto di voto in Assemblea, decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo;
- (Associati maggiorenni) il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
- (Associati minorenni) il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio e temperando quando necessario l'esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy.

11. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati

dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

12. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.

13. Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:

- conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;

- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;

- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati).

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;

- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

14. L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell'Associazione.

15. La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.

Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno

alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

16. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l'Associato subisse provvedimento di radiazione da A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati).

17. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l'Associazione provvede a metter in mora l'Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell'Associato moroso dal libro degli Associati.

## **ART. 9 – TESSERATI**

1. I tesserati sono i soggetti che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati da A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati).

2. L'Associazione è obbligata a tesserare AD A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati) tutti coloro che praticano sport presso i propri impianti di sport equestri, se non già tesserati direttamente ad A.S.I. o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata ad A.S.I..

3. Per provvedere al tesseramento presso A.S.I. (e/o presso Enti sportivi *ut supra* indicati) l'atleta

deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta da A.S.I.. Detta richiesta è firmata dall'atleta stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenni avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta da A.S.I. e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'atleta minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

4. I soggetti che richiedono tesseramento presso A.S.I. sono tenuti a pagare anticipatamente, e per il tramite dell'Associazione, la Quota A.S.I. prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.

5. Analoghe disposizioni sono vevoli per i rapporti di tesseramento attivabili con la D.S.A. di riferimento o l'E.P.S. con cui la associazione attiva un rapporto di affiliazione.

#### **ART. 10 – ORGANI**

1. Gli Organi della Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario.

Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea degli Associati;

- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. La Assemblea degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.

2. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.

3. Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

4. La convocazione della Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell'Associazione o mediante posta elettronica, o mezzo telematico (ivi compresa messaggistica istantanea, che garantisca la avvenuta ricezione) da indirizzare, almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

6. Il Presidente della Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.

7. La Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. La Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

## **ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento,

dal Vice Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

2. La Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, o ad un orario differente, se previsto dalla convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati o delegati mediante mezzi di videocomunicazione, svolgendosi quindi in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti; e a condizione che Presidente e Segretario della Assemblea siano fisicamente presenti nello stesso luogo. Del rispetto di tali condizioni in caso di assemblea con collegamenti telematici deve essere dato atto nel relativo verbale.

3. La Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

4. Sono compiti della Assemblea Ordinaria:

- a) la approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) Consuntivo;
- b) la elezione – tra tutti gli associati maggiorenni - del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;
- c) la approvazione di eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

5. La convocazione è diramata almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, secondo le modalità indicate infra art. 10, c.4.

### **ART. 13 – ASSEMBLEA STRAODINARIA**

1. La Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un quinto del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

2. La Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei associati intervenuti. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

3. La Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) le modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea. Eventuali modifiche dello Statuto devono essere trasmesse ad A.S.I. (e/o ad Enti sportivi *ut supra* indicati).
- b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;
- c) lo scioglimento della Associazione e la nomina del Liquidatore.

4. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull'Assemblea Ordinaria.

### **ART. 14 – ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;



d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito di A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati), ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, di A.S.I., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

## **ART. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni; dura in carica quattro anni; è il Rappresentante Legale dell'Associazione e rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

2. Il Vice Presidente della Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati: per

convenzione, si stabilisce ai fini del presente Statuto che la figura del Vice Presidente si identifica con il componente del Consiglio Direttivo che ha ricevuto più suffragi in sede di Assemblea Elettiva; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese della Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

3. L'elezione del Presidente si svolge contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, con elezioni successive e separate: prima quella del Presidente, poi quella del Consiglio Direttivo, e contestualmente dell'Organo di Controllo, se previsto. L'Assemblea può deliberare comunque di procedere a votazione congiunta per tutte le cariche sociali.

#### **ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati.

2. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- predisporre il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più

anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

7. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

#### **ART. 17 – IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

#### **ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. La Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l'Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l'Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l'elezione avviene contestualmente all'elezione degli altri Organi Sociali.

2. L'Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

3. All'Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.

4. L'Organo di Controllo ha il compito di:

a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;

b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all'approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;

d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;

e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

#### **ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti F.I.S.E. e/o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

#### **ART. 20 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

1. I titolari degli Organi Associativi decadono:

a) per dimissioni o morte;

b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l'Organo di Controllo, che possono essere non Associati;

c) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando

siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.

3. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13.

4. Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.

5. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.

## **ART. 21 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

1. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive ad A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati), e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.

2. L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione ad A.S.I. (e/o ad Enti sportivi *ut supra* indicati) riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra

modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### **ART. 22 – CARICHE ASSOCIATIVE**

1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti – in quanto tali - sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

#### **ART. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto Economico Finanziario Annuale secondo la vigente normativa e lo sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

4. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

#### **ART. 24 – SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto.

2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari

almeno 3/4 dei voti validi.

3. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l'estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell'Art. 7.1, lettera h), D. Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, o, in difetto, da A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati).

#### **ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste da A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati).

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni di A.S.I., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della provincia in cui ha sede l'Associazione all'atto della comunicazione di cui al successivo punto 3.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in luogo indicato dal Presidente del Collegio Arbitrale nella provincia in cui ha sede l'Associazione all'atto della comunicazione di cui al precedente punto 3, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

5. Per tutto quanto non previsto, o non applicabile, si adotta la procedura arbitrale prevista da





A.S.I. (e/o da Enti sportivi *ut supra* indicati).

**ART. 26 – NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti di A.S.I. (e/o di Enti sportivi *ut supra* indicati), le norme del libro I del codice civile e quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

L.C.S., 29/04/2024

F.to

  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_